

**Determinazione 22 aprile 2021 n. 02/2021**

**Programma di azioni per l'attuazione della regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, ENERGIA E  
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI  
E AMBIENTE**

Il 22 aprile 2021

**Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2018, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/2008) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2013, 180/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 180/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel), ed il relativo Allegato A, come di seguito modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2020, 282/2020/E/eel (di seguito: deliberazione 282/2020/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2020, 395/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 395/2020/R/eel);
- il documento per la consultazione 21 luglio 2016, 420/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 420/2016/R/eel), l'allegato rapporto "Analisi e valutazioni inerenti i flussi di energia reattiva nelle reti di alta ed altissima tensione" di Terna e del Politecnico di Milano e le osservazioni pervenute;
- il documento per la consultazione 23 luglio 2019, 318/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 318/2019/R/eel) e le osservazioni pervenute;
- il documento per la consultazione 21 novembre 2019, 481/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 481/2019/R/eel) e le osservazioni pervenute;
- la comunicazione di Utilitalia del 2 aprile 2021, prot. 15541 (di seguito: comunicazione del 2 aprile 2021).

### **Considerato che:**

- con la deliberazione 180/2013/R/eel, l'Autorità ha approvato la regolazione tariffaria dei prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo in media e bassa tensione, con decorrenza dall'anno 2016;
- nelle premesse della stessa deliberazione, l'Autorità ha ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti, da assumersi a valle di specifiche analisi, la definizione delle regole per i prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo in alta e altissima tensione e per i transiti di energia reattiva nei punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione, nonché tra i punti di interconnessione tra reti di distribuzione;
- nella stessa deliberazione, l'Autorità ha conferito mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di svolgere i necessari approfondimenti per la fissazione delle regole da applicare ai prelievi di energia reattiva nelle reti in alta e altissima tensione, ai transiti di energia reattiva nei punti di interconnessioni tra reti e alle immissioni di energia reattiva nei punti di prelievo ai fini dell'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;
- con il documento per la consultazione 420/2016/R/eel, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in materia di regolazione dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva dalle/nelle reti in alta e altissima tensione e nei punti di interconnessione tra imprese distributrici;
- in esito ai documenti per la consultazione 420/2016/R/eel e 318/2019/R/eel, con il documento per la consultazione 481/2019/R/eel l'Autorità ha prospettato l'ipotesi di aggiornare, a partire dall'anno 2021, la regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva, con particolare riferimento ai seguenti livelli minimi del fattore di potenza:
  - per i clienti finali e le imprese distributrici in alta e altissima tensione, pari 0,95 per i prelievi di energia reattiva ed 1 per le immissioni;
  - per le immissioni di energia reattiva dei clienti finali in media e bassa tensione, pari ad 1;
  - per i transiti di energia reattiva tra reti di distribuzione, pari a 0,95 per i prelievi di energia reattiva ed 1 per le immissioni;
- nella deliberazione 568/2019/R/eel, l'Autorità:
  - con riferimento alla regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva, ha ritenuto fosse opportuno dare corso alle ipotesi prospettate nel documento per la consultazione 481/2019/R/eel, prevedendo una gradualità di applicazione;
  - ha pertanto confermato - per l'anno 2020 - i previgenti limiti del fattore di potenza per ogni livello di tensione, i previgenti corrispettivi ed i relativi criteri di aggiornamento;
  - ha previsto che l'aggiornamento dei corrispettivi in alta e altissima tensione entri in vigore dal 2022 a seguito di analisi effettuate da Terna sulla base dei costi di gestione e dei volumi di energia reattiva nel biennio di osservazione 2019-2020;

- ha inoltre disposto che i limiti del fattore di potenza in prelievo di energia reattiva, per clienti finali e imprese distributrici in alta e altissima tensione e per imprese distributrici in bassa e media tensione, fossero modificati con successivo provvedimento con vigenza dal 2021 secondo quanto precisato nelle premesse della stessa deliberazione;
- nelle premesse della deliberazione 568/2019/R/eel si prevede, tra l'altro, di *“confermare il ricorso, da parte di Terna e delle imprese distributrici, di deroghe all'applicazione dei corrispettivi per eccessivi prelievi e immissioni di energia reattiva, qualora tale applicazione determini criticità nella gestione della rete”* e di rivalutare *“le possibili conseguenze tariffarie dell'eventuale acquisizione dei servizi per la regolazione della tensione da parte delle imprese distributrici ... in esito al futuro riassetto del mercato per il servizio di dispacciamento”*;
- ha infine disposto che fossero modificati i limiti del fattore di potenza in immissione di energia reattiva per ogni livello di tensione ed i corrispettivi per eccessivi prelievi e immissioni di energia reattiva con successivo provvedimento con vigenza dal 2022;
- con la deliberazione 282/2020/R/eel, l'Autorità ha pubblicato il proprio rapporto di monitoraggio del mercato per il servizio di dispacciamento, con approfondimenti sul segmento di mercato ex ante relativo all'approvvigionamento implicito di risorse per la regolazione di tensione, sulle condotte degli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione idonee ai servizi e localizzate nelle aree del Mezzogiorno su cui insistono vincoli di tensione, ricostruendo la struttura di domanda e offerta nel periodo 2011-2019;
- con la deliberazione 395/2020/R/eel, l'Autorità ha:
  - posticipato al 1° gennaio 2022 l'applicazione dei nuovi limiti al fattore di potenza per i prelievi di energia reattiva dei clienti finali e delle imprese distributrici in alta e altissima tensione e per imprese distributrici in bassa e media tensione;
  - confermato al 1° gennaio 2022 l'applicazione dei nuovi limiti al fattore di potenza per le immissioni di energia reattiva dei clienti finali e delle imprese distributrici, l'applicazione dei nuovi corrispettivi unitari per prelievi e immissioni di energia reattiva;
- con la comunicazione del 2 aprile 2021 l'associazione Utilitalia ha sottoposto all'Autorità i risultati di prime analisi condotte in merito agli effetti della regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva prevista dalle deliberazioni 568/2019/R/eel e 395/2020/R/eel;
- nella medesima comunicazione Utilitalia ha sottolineato che *“non appare tecnicamente motivata l'installazione in tutte le Cabine Primarie (CP) di sistemi di compensazione, in particolar modo nel caso di CP collegate in entra/esci sulla stessa linea AT. In questi casi, al fine di ovviare a impossibilità tecniche di installazioni in alcune CP, si potranno installare sistemi di compensazione maggiorati nelle Cabine Primarie dove vi è la fattibilità tecnica. Quest'ultima soluzione tecnica, che prevede sostanzialmente l'installazione di sistemi di compensazione di maggiore taglia in un*

*minor numero di nodi (CP del DSO e/o Stazioni Terna), appare anche quella con il miglior rapporto benefici/costi a livello di sistema elettrico nazionale” e ha indicato “opportuno prevedere specifici tavoli tecnici DSO-Terna con l’obiettivo di identificare la migliore soluzione tecnica, tra quelle percorribili, in ottica di sistema”.*

#### **Considerato che:**

- l’articolo 2 del decreto legislativo 79/99, per effetto delle modifiche disposte dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 93/11, assegna al gestore del sistema di distribuzione la responsabilità dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;
- l’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 28/11 prevede che le imprese distributrici di energia elettrica, fatti salvi gli atti di assenso dell’amministrazione concedente, rendano pubblico con periodicità annuale il piano di sviluppo della loro rete, secondo modalità individuate dall’Autorità. Il piano di sviluppo della rete di distribuzione, predisposto in coordinamento con Terna S.p.A. e in coerenza con i contenuti del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, indica i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di realizzazione;
- l’articolo 4, comma 6 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/2008 prevede che le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicino e trasmettano all’Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico i propri piani per lo sviluppo delle reti, anche tenendo conto dello sviluppo atteso della produzione di energia elettrica.

#### **Ritenuto opportuno:**

- alla luce delle osservazioni pervenute, definire un programma di azioni propedeutiche all’attuazione della regolazione tariffaria dell’energia reattiva prelevata e immessa dalle/nelle reti in alta e altissima tensione, allo scopo di acquisire elementi necessari per definire i successivi provvedimenti previsti dalle deliberazioni 568/2019/R/eel e 395/2020/R/eel;
- prevedere in particolare che:
  - ciascuna impresa distributtrice direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale in alta o altissima tensione trasmetta all’Autorità informazioni quantitative inerenti ai volumi di energia reattiva transitante tra le reti di distribuzione e la rete di trasmissione nazionale e agli investimenti realizzati e previsti per controllare la tensione e per gestire le immissioni e i prelievi di energia reattiva rispetto alla rete di trasmissione;
  - Terna fornisca all’Autorità analisi su immissioni e prelievi di energia reattiva, e che analisi sui relativi costi di gestione possano essere richieste da parte della Direzione Infrastrutture dell’Autorità;

- Terna e le imprese distributrici proseguano attività di coordinamento della pianificazione degli interventi necessari per il controllo della tensione e la gestione degli scambi di energia reattiva, con l'obiettivo di identificare le migliori soluzioni tecniche e forniscano una relazione congiunta alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità in merito a tale coordinamento

## **DETERMINA**

1. di stabilire che le imprese distributrici direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in alta o altissima tensione invii, anche in forma associata, alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità entro il 30 giugno 2021 la tipologia e l'ammontare economico annuo degli interventi realizzati a partire dal 2017 e di quelli pianificati entro il 2024 al fine di controllare la tensione e di gestire le immissioni e i prelievi di energia reattiva con la rete di trasmissione;
2. di stabilire che Terna invii alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità, entro il 15 giugno 2021, con riferimento a ciascuno degli anni 2019 e 2020, un rapporto - pubblicabile - di analisi dei volumi di energia reattiva immessa e prelevata dai clienti finali in alta o altissima tensione e dalle imprese distributrici connesse alla rete di trasmissione nazionale in alta o altissima tensione, suddivisi tra:
  - a) energia reattiva prelevata dalla rete di trasmissione con energia attiva prelevata,
  - b) energia reattiva immessa nella rete di trasmissione con energia attiva prelevata,
  - c) energia reattiva prelevata dalla rete di trasmissione con energia attiva immessa,
  - d) energia reattiva immessa nella rete di trasmissione con energia attiva immessa;
3. di stabilire che Terna e le imprese distributrici direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in alta o altissima tensione invii alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità una relazione congiunta sugli esiti delle attività di coordinamento della pianificazione degli interventi per il controllo della tensione e la gestione degli scambi di energia reattiva entro il 31 ottobre 2021;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità ([www.arera.it](http://www.arera.it)).

Milano, 22 aprile 2021

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti